Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 250**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 ottobre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 10 OTTOBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Cotonificio Valle Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1964. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni E.N.I. Sud sorteggiate il 21 settembre 1964. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni E.N.I. Gela sorteggiate il 21 settembre 1964. — **Birra Peroni Meridionale, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1964. - **Moto Guzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **« Montecatini » - Società generale per l'industria mineraria e chimica, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Gestioni & partecipazioni finanziarie, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1964. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % - 1959 sorteggiate il 24 settembre 1964. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % - 1956 sorteggiate il 24 settembre 1964. — **Fratelli Schwarzenbach e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1964. — **U.S.A. - Utensileria Speciale e Attrezzature, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Trezza, per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **« Snia - Viscosa » Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Cremeria Emiliana, società per azioni, in Cavriago (Reggio Emilia):** Estrazione di obbligazioni. — **Società Stabilimenti Sangone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **RIV - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Comunicato agli obbligazionisti. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Sobrero-Est, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **S.A.P.C.A.R. - Società Azionaria Piemontese Commercio Automobili Ricambi, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Giustina & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Distilleria Canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **S.A.V.A.S. - Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti Gancia & C., in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **C.A.T.T.A.N.E.O. - Costruzioni Avvolgibili Tapparelle Tende Accessori Nuovi Elementi Oscuranti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **S.R.I.B.E.G. - Società Ricca - Imbottiglia-**

mento Bevande Gassate, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **Shell Italiana, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **« Ceat Gomma », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. - Sider sorteggiate il 29 settembre 1964. — **« F. Stimamiglio e C., società per azioni, Padova:** Obbligazioni 1954 sorteggiate il 29 settembre 1964. — **« F. Stimamiglio e C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 29 settembre 1964. — **Smalterie di Corsico, società per azioni, in Corsico:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Nova Ready S.p.A., in Monza:** Obbligazioni primo prestito sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Nova Ready S.p.A., in Monza:** *Obbligazioni secondo prestito sorteggiate* il 28 settembre 1964. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1955 sorteggiate il 5 ottobre 1964. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1952 sorteggiate il 5 ottobre 1964. — **« ENEL » - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1964. — **I.P.C.A. - Industria Piemontese dei Colori di Anilina, società per azioni, in Ciriè (Torino):** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.I.C.E. - Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici, società per azioni, in Torino:** Certificati da 20 obbligazioni sorteggiati il 30 settembre 1964. — **S.A.I.C.E. - Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici, società per azioni, in Torino:** Certificati da 10 obbligazioni sorteggiati il 30 settembre 1964. — **Fratelli Morando & C., società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **« Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti » (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1957 sorteggiate il 23 settembre 1964. — **« Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti » (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 1960 sorteggiate il 23 settembre 1964. — **Esso Standard Italiana, già Standard Italo Americana Petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **SIS - Società Italiana Spiriti, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **Trafilati, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1964. — **FESA - Ferramenta Emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1964. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito fondiario:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia », effettuata il 1° ottobre 1964.

(7908)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni di credito comunale 5 % serie speciale « Città di Roma » e 4,50 % serie speciale « Città di Palermo », effettuata il 1° ottobre 1964.

(7909)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale, effettuata il 1° ottobre 1964.

(7910)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1964, n. 860.

Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

a) se marescialli, senza limiti di età;

b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio:

a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei;

b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

Art. 2.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge s'intende abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 settembre 1964, n. 861.

Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4

della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo — conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni — e la decorrenza della nomina — riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 — deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi. Agli stessi fini è parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 settembre 1964, n. 862.

Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle *A, B, F, G, R, S, T* ed *U*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per l'immissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 18 marzo 1958, n. 276, nonchè per l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.

Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi - ruolo degli storici dell'arte - ruolo degli architetti - Tabella *G* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264) e ai concorsi di accesso alla carriera dei restauratori di opere d'arte (Tabella *H* annessa alla stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264).

La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1964, n. 863.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di Anestesiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 4 giugno 1964, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 78. — VILLA

Reg. n. 635 di rep.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno quattro del mese di giugno nel Rettorato della Università degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale l'8 maggio 1909, direttore amministrativo della Università medesima, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Michelangelo Sacco, nato a Napoli l'1 gennaio 1922, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria, e dott. Tommaso Pelosi, nato a Napoli il 10 maggio 1930, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti

da una parte

il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, rettore della Università degli studi di Napoli e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 in data 11 maggio 1964;

dall'altra

la signora Lia La Vecchia Minneci, nata a Palermo il 21 luglio 1904, amministratore unico in carica della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Società per Azioni, con sede in Roma, largo Alessandrina Ravizza, 17, ivi domiciliata per la carica. I comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo.

PREMESSO

che lo statuto della Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Anestesiologia fra le materie del corso di laurea in Medicina e chirurgia;

che la « E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Società per Azioni », considerata la particolare importanza assunta dalle discipline anestesiologiche, ed allo scopo di poter consentire agli studenti del meridione d'Italia di ampliare le proprie conoscenze e preparazione in dette discipline, è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico, rispettivamente nelle adunanze del 5, 11 e 16 maggio 1964, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionale di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia, approvando il relativo schema di convenzione:

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Napoli è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia.

Art. 2.

La Società E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, affinchè venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare alla Università degli studi di Napoli, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi:

a) L. 4.600.000 annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati alla Università degli studi di Napoli, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2, nonchè ogni altro contributo che potrebbe essere richiesto per ulteriori assegni.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 della lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo

Art. 5.

L'Università degli studi di Napoli, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Anestesiologia.

L'Università medesima verserà, altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4 secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Anestesiologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni

in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengono a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

A) Lettera raccomandata in data 30 aprile 1964 della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche - Roma.

B) Dichiarazione della Società medesima rilasciata in data 9 maggio 1964.

C) Certificato della Cancelleria del Tribunale civile e penale di Roma - Sezione società commerciali, in data 11 maggio 1964.

D) Deliberazione del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 5 maggio 1964.

E) Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 in data 11 maggio 1964.

F) Deliberazione del Senato accademico, adunanza del 16 maggio 1964.

Art. 9.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato e della Università degli studi di Napoli sarà registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvato, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volontà, e che lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante.

Non si da lettura degli allegati perchè le parti, col mio consenso vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza

La presente convenzione consta di fogli due di cui facciate sei occupate per intero e righi tre della 7.

Il Rettore: prof. G. TESAURO

Per la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche
LIA LA VECCHIA MINNECI

Michelangelo SACCO, *teste;*
Tommaso PELOSI, *teste;*

Il direttore amministrativo
Ufficiale rogante: G. IORIO

Ufficio Atti pubblici - Napoli - Registrato al n. 4508, modello 71 ME, in data 9 giugno 1964. Esente da tassa. — Il direttore: FENIZIA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 864.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Città di Castello-Trestina (Perugia).

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Città di Castello-Trestina (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 865.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fontanellato (Parma).

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fontanellato (Parma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 866.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Confessore, nel comune di Penne (Pescara).

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni entrambe del 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Confessore, nel comune di Penne (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 867.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, nel comune di Resina (Napoli).

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 25 febbraio 1963, integrato con dichiarazione del 6 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, nel comune di Resina (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 868.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Re Universale, nel comune di Bitonto (Bari).

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bitonto in data 24 dicembre 1963, integrato con dichiarazione e prospetto del 2 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Cristo Re Universale, nel comune di Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 869.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. della Misericordia, nel comune di Fabriano (Ancona).

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano in data 13 gennaio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 7 ottobre 1963 e del 20 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. della Misericordia, nel comune di Fabriano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 70, con il quale, tra altri, il dott. Eduardo Paolillo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Viste le dichiarazioni in data 25 settembre 1963 e 25 marzo 1964, con le quali il predetto dott. Eduardo Paolillo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 25 marzo 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Eduardo Paolillo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1964
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 59. — MARESCA

(7753)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 28 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 381, con il quale il rag. Bianco Giuseppe venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda in data 10 marzo 1964, con la quale il rag. Bianco Giuseppe dichiara di rassegnare le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino, dalla Deputazione della Borsa medesima e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 10 marzo 1964 sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Bianco Giuseppe, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1964
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 62. — MARESCA

(7755)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 9 marzo 1964, con il quale il dott. Giulio Chiesa venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, secondo cui l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita per ciascuna Borsa valori e che tale cauzione deve essere versata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la lettera 3 aprile 1964, n. 10226, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino ha comunicato che il dott. Giulio Chiesa, sebbene regolarmente invitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 16 marzo 1964, non ha provveduto ad effettuare il versamento della prescritta cauzione nel termine stabilito di quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina;

Considerato che, non avendo l'interessato versato la cauzione nel termine fissatogli, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla carica, a termini del secondo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopraindicata;

Visti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, lo art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e lo art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giulio Chiesa è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1964
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 63. — MARESCA

(7757)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 44 in data 3 luglio 1963 dell'Amministrazione provinciale di Nuoro concernente la classificazione a provinciale della strada di bonifica Dualchi-Silanus, della lunghezza di km. 10+396;

Visto il voto in data 31 ottobre 1962, n. 2066, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge n. 1014 la strada di bonifica Dualchi-Silanus, della lunghezza di km. 10+396, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(7759)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1964.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per il mese di ottobre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1964, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1964 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire settantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 28 ottobre 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 155. — MARESCA

(7948)

DECRETO PREFETTIZIO 28 settembre 1964.

Sostituzione di componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DI PALERMO

Visto il decreto n. 6324 Gab., in data 12 dicembre 1961, con il quale si provvedeva alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1964, in conformità al disposto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Visto che a far parte del predetto Consiglio erano stati chiamati il prof. Modesto Caruselli, in rappresentanza della categoria dei medici primari, il dott. ingegnere Andrea Russo Spena, quale esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera, il dott. Umberto Saltalamacchia, in rappresentanza dello I.N.A.M.;

Considerato che il prof. Modesto Caruselli è deceduto, mentre i dottori Andrea Russo Spena ed Umberto Saltalamacchia sono stati trasferiti ad altra sede;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alle relative sostituzioni;

Viste le designazioni al riguardo formulate, rispettivamente, dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale primari ospedalieri, dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo e dall'I.N.A.M., sede provinciale di Palermo;

Sentito il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il prof. Salvatore Campailla, primario medico otorinolaringoiatra, l'ing. Domenico Lo Cascio ed il dottor Armando Busto, dirigente sanitario dell'I.N.A.M., sede provinciale di Palermo, sono chiamati a far parte del Consiglio provinciale di sanità fino alla scadenza del Consiglio stesso, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Modesto Caruselli, dell'ing. Andrea Russo Spena e del dott. Umberto Saltalamacchia.

Palermo, addì 28 settembre 1964

Il prefetto: RAVALLI

(7804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Pier Domenico Frattini », di Legnago, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Verona n. 4123/1ª la Cassa scolastica della Scuola media statale « Pier Domenico Frattini », in Legnago, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 700.000 in titoli di Stato 5 % da parte di colleghi amici ed estimatori del fu prof. Carmagnani da destinarsi quale borsa di studio, ad un alunno o alunna della scuola media predetta, che ne risulti meritevole per profitto e condotta.

(7821)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Sebastiano Di Michele, nato a Ovindoli (L'Aquila) il 24 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 5 settembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7779)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 1° luglio 1963 dal signor Tarolli Millo, geometra principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento in data 27 giugno 1963, con il quale è stata respinta la richiesta di conguaglio delle indennità per le missioni effettuate negli anni 1959-1962.

(7822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.710.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7836)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Cave (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.691.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7794)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.529.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7837)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.080.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7785)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Airola (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.782.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7838)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Corchiano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.751.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7839)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Stimigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7840)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Sermide (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7841)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Monterado (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.830.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7842)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.654.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7843)

Autorizzazione al comune di Costacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Costacciaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.033.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7844)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Panicale (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7845)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7847)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7846)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Ficarolo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7848)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 9 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,84	624,835	624,85	624,855	624,85	624,85	624,85	624,85	624,86
$ Can.	580,71	580,70	580,70	581 —	580,25	580,50	580,80	580,75	580,50	580,50
Fr. Sv.	144,70	144,68	144,67	144,685	144,67	144,69	144,69	144,67	144,69	144,68
Kr. D.	90,22	90,17	90,20	90,19	90,25	90,19	90,1725	90,20	90,19	90,19
Kr N.	87,23	87,23	87,25	87,245	87,25	87,23	87,24	87,22	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,30	120,89	120,80	120,94	120,60	120,79	120,895	120,85	120,78	120,78
Fol.	173,35	173,43	173,43	173,44	173,35	173,37	173,17345	173,35	173,38	173,40
Fr. B.	12,58	12,59	12,5890	12,592	12,58	12,59	12,592	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,52	127,515	127,5225	127,53	127,52	127,52125	127,50	127,52	127,52
Lst	1739,09	1739,10	1739 —	1739,20	1739 —	1739,10	1739,15	1739,05	1739,10	1739,10
Dm. occ.	157,22	157,20	157,235	157,215	157,20	157,19	157,203	157,20	157,19	157,22
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,1925	24,15	24,19	24,1945	24,20	24,19	24,20
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,68	21,80	21,69	21,6805	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 9 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	97,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,575
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	144,687
1 Corona danese	90,181
1 Corona norvegese	87,242
1 Corona svedese	120,917
1 Fiorino olandese	173,445
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,522
1 Lira sterlina	1739,175
1 Marco germanico	157,209
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,68

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone del comune di Lecce

Con decreto provveditoriale n. 23426 del 26 settembre 1964, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, il programma di fabbricazione nonchè il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Lecce, limitatamente alla zona «B» ed «A», con l'esclusione del lotto «O» della zona «A» e dell'intera zona «Chiesa Greca».

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

Con il medesimo decreto sono state dichiarate decadute le opposizioni presentate dai signori Cantelmo Oronzo, Cooperativa edilizia «Orchidea», Carlo Quercia, Guarini Eleonora, Ayroldi Sofia, Giorgina Anna e Pacoda Francesco, mentre è stata dichiarata inamissibile l'opposizione prodotta dal P.S.I. - Sezione di Lecce, e sono state, infine, respinte le altre opposizioni presentate dai sottoelencati signori Balsamo Raffaele e Giuseppe, Accogli Maria Grazia, Rizzo Antonio, Brindisino Giovanni, Stasi Maria Antonietta, Rizzo Oronzo ed altri, Della Monaca Oronzo, Tondi Francesco, Istituto provinciale «Garibaldi», Monaco Antonia, Matteo Pasquale, Stabile Pantaleo, Chillino Elena, Della Monaca Domenica, Della Monaca Francesco, Della Monaca Maria, Della Monaca Luigi, Centonze Oronzo, e De Rinaldis Maria, Signore Salvatore ed Ingrosso Luigi, Stasi Mario.

(7742)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di quarantatre società cooperative della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1964 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola «Liberi Lavoratori», con sede in Albinea (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 15 ottobre 1949, repertorio 2666/1520;

2) Società cooperativa produzione e lavoro «La Cattolica», con sede in Bibbiano (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 3 aprile 1950, repertorio 2920/1698;

3) Società cooperativa produzione e lavoro di Boretto, con sede in Boretto (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 25 gennaio 1950, repertorio 2816/1625;

4) Società cooperativa fra muratori e braccianti di Busana, Collagna Ligonchio, con sede in Busana (Reggio Emilia), costituita per rogito Canali in data 19 maggio 1957, repertorio 1908/896;

5) Società cooperativa edilizia «Umberto Farri», con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), costituita per rogito Tassoni in data 17 gennaio 1958, repertorio 14/5;

6) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro del comune di Castellarano, con sede in Castellarano (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi. in data 21 ottobre 1948, repertorio 7285/2628;

7) Società cooperativa produzione e lavoro di Ligonchio, con sede in Cinquecerri di Ligonchio (Reggio Emilia), costituita per rogito Donini in data 21 agosto 1958, repertorio 5989/254;

8) Società cooperativa edilizia «Prato Verde», con sede in Correggio (Reggio Emilia), costituita per rogito Valentini in data 6 aprile 1959, repertorio 12522/3294;

9) Società cooperativa «Immobiliare di Correggio», con sede in Correggio (Reggio Emilia), costituita per rogito Valentini in data 16 gennaio 1951, repertorio 1710/487;

10) Società cooperativa produzione e lavoro di Febbio, con sede in Febbio di Villa Minozzo (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 16 novembre 1955, repertorio 4537/2431;

11) Società cooperativa edilizia tra impiegati statali di ruolo, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), costituita per rogito Fiaccadori in data 1° febbraio 1950, repertorio 13980/8930;

12) Società cooperativa «Sergente Silvio Bacchiavini», fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), costituita per rogito Minelli in data 28 luglio 1926, repertorio 6950/4926;

13) Società cooperativa «Ligonchiese operai reduci C.L.O.R.», con sede in Ligonchio (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 9 settembre 1946, repertorio 3063/1550;

14) Società cooperativa produzione e lavoro tra i soci delle A.C.L.I., con sede in Massa di Toano (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 18 novembre 1951, repertorio 1194/630;

15) Società cooperativa cereagricola di Montecavolo, con sede in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 7 ottobre 1950, repertorio 12132/3716;

16) Società cooperativa lavoratori agricoli di Pieve Modolena, con sede in Pieve Modolena (Reggio Emilia), costituita per rogito Casotti in data 2 settembre 1949, repertorio 1282/678;

17) Società cooperativa produzione e lavoro di Quattro Castella, con sede in Quattro Castella (Reggio Emilia), costituita per rogito Casotti in data 24 ottobre 1948, repertorio 790/385;

18) Società cooperativa braccianti esercenti arti ed affini del comune di Ramiseto, con sede in Ramiseto (Reggio Emilia), costituita per rogito Rubini in data 24 agosto 1945, repertorio 8576/618;

19) Società cooperativa agricola dei lavoratori della terra «S.C.A.L.T.E.», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Abbate in data 10 novembre 1946, repertorio 9519/3966;

20) Società cooperativa edilizia «Bruno Buozzi», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Manfredi in data 6 marzo 1958, repertorio 2615/350;

21) Società cooperativa «Foca», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Serri in data 10 febbraio 1962, repertorio 2687/1242;

22) Società cooperativa edilizia «Casa Moderna», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Vietri in data 16 dicembre 1957, repertorio 7413/151;

23) Società cooperativa edilizia «Bosco Verde», fra impiegati e operai della Soc. I.M.F.A., con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Casotti in data 16 maggio 1958, repertorio 8693/5480;

24) Società cooperativa consumo vendite nazionali, con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Donini in data 26 giugno 1957, repertorio 3562/166;

25) Società cooperativa edilizia «Aurea», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Alpi in data 28 dicembre 1957, repertorio 6139/3350;

26) Società cooperativa edilizia «Deneb», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Vietri in data 12 ottobre 1957, repertorio 6651/142;

27) Società cooperativa geometri, con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Bossi in data 19 luglio 1952, repertorio 16934/4678;

28) Società cooperativa edilizia Reggiana fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Crocetta in data 24 novembre 1951, repertorio 9967/5644;

29) Società cooperativa reggiana fra motoaratori e trebbiatori, con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Alpi in data 2 dicembre 1951, repertorio 3667/2194;

30) Società cooperativa edile «Ariosto» con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Prati in data 6 gennaio 1955, repertorio 12327/7238;

31) Società cooperativa Spaccio cooperativo lavoratori Reggiane, con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Bossi in data 17 marzo 1945, repertorio 1387/961;

32) Società cooperativa degli agricoltori, con sede in Regnano di Viano, costituita per rogito Abbate in data 21 marzo 1949, repertorio 10639/4408;

33) Società cooperativa edilizia «Italcasa», con sede in Rolo (Reggio Emilia), costituita per rogito Grasselli in data 13 dicembre 1953, repertorio 608/211;

34) Società cooperativa «Braccianti e Ghiaini di Rubiera», con sede in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Di Liborio in data 22 luglio 1945, repertorio 5289/4062;

35) Società cooperativa lavoratori cristiani, con sede in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 21 giugno 1949, repertorio 2494/1414;

36) Società cooperativa fra birocciai ed autisti di Rubiera, con sede in Rubiera (Reggio Emilia), costituita per rogito Di Liborio in data 27 ottobre 1946, repertorio 6292/4494;

37) Società cooperativa agricola di San Polo d'Enza, con sede in San Polo d'Enza (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 25 gennaio 1949, repertorio 7621/2711;

38) Società cooperativa motoagricola « La Scandianese » con sede in Scandiano (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 16 febbraio 1951, repertorio 3288/1966;

39) Società cooperativa Libera cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 4 settembre 1950, repertorio 3060/1801;

40) Società cooperativa produzione e lavoro di Villa Bagno, con sede in Villa Bagno di Reggio Emilia (Reggio Emilia), costituita per rogito Prati in data 30 maggio 1949, repertorio 9018/5575;

41) Società cooperativa produzione e lavoro del comune di Villa Minozzo, con sede in Villa Minozzo (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 3 luglio 1945, repertorio 1556/1036;

42) Società cooperativa Crostolo di produzione e lavoro, con sede in Villa Pieve Modolena (Reggio Emilia), costituita per rogito Canali in data 2 marzo 1954, repertorio 312/153;

43) Società cooperativa consumo di Villa Sabbione, con sede in Villa Sabbione di Reggio Emilia, costituita per rogito Di Liborio in data 19 ottobre 1945, repertorio 5649/4156.

(6794)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Casa Nostra », con sede in Livorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1964 i poteri conferiti al dottor Alfredo Novelli, commissario governativo della Società cooperativa « Casa Nostra », con sede in Livorno, sono stati prorogati fino al 30 dicembre 1964.

(7767)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca Commerciale di Giugliano, S.p.A., con sede legale in Giugliano in Campania (Napoli) da parte della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. con sede in Roma, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario in Giugliano in Campania dell'azienda incorporata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Viste le deliberazioni adottate, rispettivamente in data 19 aprile 1964 ed in data 29 aprile 1964, dalle assemblee dei soci della Banca Commerciale di Giugliano S.p.A. - Giugliano in Campania (Napoli) e della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. - Roma;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca Commerciale di Giugliano S.p.A., con sede legale in Giugliano in Campania (Napoli), da parte della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A., con sede legale in Roma.

La Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. - Roma è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Giugliano in Campania (Napoli).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 2 ottobre 1964

Il Governatore: CARLI

(7911)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a tredici posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente dela Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 dela legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi sono vacanti tredici posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi di ci alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose.

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465,

per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei Vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 - mod. 69-*ter* - rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo - mod. 69 - rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del candidato, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti

utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valuzione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1).

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1964

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: G. MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Registro n. 25 Interno, foglio n. 32

PROGRAMMA
annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma .

(7064)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale a riposo Falchi Agostino è nominato membro della Commissione esaminatrice di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore principale a riposo Pera dott. Vincenzo rinunciante all'incarico per sopravvenuti impedimenti a datare dal 1° ottobre 1964.

Roma, addì 19 settembre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(7802)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 7 novembre 1963 registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre successivo, registro n. 10, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1964, con cui è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota n. 331 S. G. del 17 aprile 1964, con la quale il Consiglio di Stato ha designato, quale presidente della Commissione medesima, il consigliere di Stato dott. Giorgio Andreoli;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami di cui in premessa, è formata come segue:

Presidente:
Andreoli dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Membri:
Stramacci prof. Mauro, docente di diritto pubblico presso l'Università di Roma;
Gessa prof. Carlo, docente di diritto pubblico presso l'Università di Roma;
Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo;
Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Antonino Caruso, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione predetta, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Le operazioni della Commissione inizieranno nel mese di luglio e, pertanto, la spesa presuntiva di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), graverà sul cap. 24 dell'esercizio 1964 (2° semestre).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Registro n. 7, foglio n. 44. — MOFFA

(7905)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nel supplemento straordinario n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 10 ottobre 1964, è pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 115, che approva la graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, nonchè da una prova di idoneità tecnica, a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1962.

(7907)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 24 marzo 1964, n. 1190/3, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacante nel comune di Sondrio;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione, è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Ricci dott. Luigi, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Sondrio;

Bruno dott. Raffaele, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Tinozzi prof. Francesco Paolo, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Pavia;

Drovanti dott. prof. Alessandro, primario medico dello Ospedale civile di Morbegno;

Francoli dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Fossati dott.ssa Magda, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Sondrio e del Comune interessato.

Sondrio, addì 28 settembre 1964

Il medico provinciale: PANE

(7783)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico scolastico vacante nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto n. 2469 del 26 giugno 1964, con il quale questo Ufficio ha indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, per il posto di medico del Consorzio medico-scolastico tra i comuni di Venosa - Palazzo San Gervazio - Montemilone e Maschito;

Vista la deliberazione n. 48 del 29 settembre 1964 dell'Assemblea consorziale, debitamente vistata dagli organi tutori, con la quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Rende noto

che la Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come appresso:

Presidente:

Solimano avv. Eduardo, sindaco del Comune, presidente del Consorzio medico-scolastico;

Componenti:

Sangiorgi dott. prof. Giuseppe, già direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi Valeri dott. prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale di Potenza;

Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario di Potenza.

Segretario:

Porretti rag. Antonio, segretario capo del comune di Venosa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente provvedimento ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 1º ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(7823)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.